

D.G.R. 18 luglio 2011, n. 1021 (1).

L.R. n. 20/2010, artt. 3 e 6 - Programma regionale integrato per adeguamento, messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica - Importo complessivo euro 7.700.000,00 - Indirizzi e linee guida.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 12 agosto 2011, n. 69.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

[Testo della deliberazione]

- a. di perseguire le finalità stabilite agli artt. 3 e 6 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 - adeguamento, messa in sicurezza e miglioramento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica - con le modalità indicate rispettivamente al comma 1, lett. a) dell'art. 3 e al comma 4 dell'art. 6: mediante la predisposizione del programma integrato indicato in oggetto;
- b. di confermare, ai fini del riparto tra i territori provinciali dei finanziamenti stanziati con artt. 3 e 6 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20, i criteri adottati con Delib.G.R. 2 settembre 2010, n. 1273 per la formazione del Programma straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici - anno 2010. Nell'ambito di tali criteri, la percentuale del finanziamento da ripartire tra i territori provinciali in parti uguali, a titolo perequativo, è elevata al 20%;
- c. per la formazione del programma regionale in oggetto sono approvate le linee guida, le tipologie di intervento, i criteri e le priorità per la individuazione e la ordinazione degli interventi nonché le modalità di attuazione del programma indicate nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
- d. le Amministrazioni provinciali, sentita la Conferenza provinciale delle autonomie, provvedono alla predisposizione degli elenchi degli interventi sugli edifici scolastici da inserire nel Programma regionale e li trasmettono alla Regione entro 120 giorni dal ricevimento del decreto concernente il riparto territoriale del finanziamento. Il contributo regionale per gli interventi inseriti in ciascun elenco non può superare la somma assegnata al territorio provinciale di riferimento.
-

Allegato A

L.R. n. 20/2010, artt. 3 e 6: Programma regionale integrato per adeguamento, messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica - Importo complessivo euro 7.700.000,00 - Indirizzi e linee guida

Il "Programma regionale integrato per adeguamento, messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica", a valere sulle risorse finanziarie stanziato nel Bilancio di previsione per l'anno 2011, è impostato su due linee di intervento:

- Linea A: "Programma integrato per adeguamento, messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica. Stanziamento complessivo euro 5.200.000,00 (quanto a euro 2.000.000,00 sul cap. 2082204/U e quanto a euro 3.200.000,00 sul cap. 42604241/U).
- Linea B: "Programma regionale per il ricorso a fonti di energie rinnovabili _fotovoltaico_ e per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici scolastici". Stanziamento complessivo euro 2.500.000,00 (cap. 2082204/U).

Entrambi i programmi, nel rispetto della attribuzione di funzioni disposta con art. 39 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) sono attuati tramite le Amministrazioni provinciali, di concerto con gli EE.LL. interessati.

Eventuali risorse finanziarie stanziato per il finanziamento degli interventi previsti nella Linea di intervento B, rimaste inutilizzate, potranno essere destinate al finanziamento di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, previsti dalla linea di intervento A.

Linea A

Indirizzi e linee guida per programma integrato per adeguamento, messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica - Importo euro 5.200.000,00 - 1. Finalità

La Regione Marche persegue l'obiettivo del tempestivo adeguamento, messa a norma ed efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica mediante il ricorso a ogni modalità e strumento idoneo a tale scopo, comprese forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata.

A tal fine la Regione promuove azioni per:

- raggiungere l'adeguamento/miglioramento sismico degli edifici scolastici e la rimozione dei materiali contenenti amianto deteriorato o non confinato;

incentivare la produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili, specificamente impianti fotovoltaici;

- massimizzare l'efficacia dei fondi stanziati sul bilancio regionale ed implementare il numero degli interventi finanziabili con le risorse disponibili sfruttando le possibili sinergie tra interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico degli edifici;

- favorire in particolare nei Comuni di piccole dimensioni il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la redistribuzione degli edifici, tenendo conto della contestuale opportunità di adeguarli alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi.

2. Risorse finanziarie disponibili

Salvo ulteriori risorse aggiuntive che potessero rendersi disponibili, lo stanziamento finanziario complessivo messo a disposizione dalla Regione per l'anno 2011, destinato al cofinanziamento del programma integrato di interventi oggetto delle presenti linee guida (Linea intervento A) è pari a 5.200.000 euro.

Tali risorse sono utilizzabili per il cofinanziamento di interventi integrati di messa in sicurezza strutturale e miglioramento della coibenza termica degli edifici, così distinti:

- euro 3.200.000,00 per interventi sulle strutture e finiture strettamente connesse;
- euro 2.000.000,00 per interventi sulle finiture e gli impianti che determinano un significativo aumento della coibenza termica, compreso il cofinanziamento di interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile (fotovoltaico).

I contributi verranno concessi sino ad esaurimento di dette disponibilità finanziarie.

3. Beneficiari del contributo e soggetti che possono presentare la domanda di contributo

I contributi saranno concessi ad Enti locali e loro associazioni o consorzi, proprietari di edifici scolastici, tramite appositi bandi emanati dalle Amministrazioni provinciali ai sensi della L.R. n. 10/1999, art. 39, commi 1 e 3.

Le domande di concessione del contributo possono riguardare:

1. il cofinanziamento di interventi sinergici di messa in sicurezza strutturale e miglioramento della coibenza termica degli edifici, integrati con interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile;
2. il cofinanziamento di interventi sinergici di messa in sicurezza strutturale e miglioramento della coibenza termica degli edifici.

Possono presentare la domanda di contributo gli Enti locali e loro associazioni o consorzi, proprietari di edifici scolastici.

4. Requisiti economico-finanziari e tecnici degli interventi per l'accesso ai contributi regionali

La Regione, al fine di accelerare il completamento degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli immobili adibiti all'uso scolastico e di favorire il più ampio coinvolgimento di tutte le amministrazioni istituzionalmente competenti nella realizzazione degli interventi, stabilisce requisiti, sia economico-finanziari che tecnici, per la ammissibilità degli interventi a beneficiare dei contributi stanziati.

Requisiti economico-finanziari

1. Gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma, e/o di efficientamento energetico

sono autofinanziati dall'ente proprietario nella misura minima del 30% del costo complessivo dell'intervento.

2. La percentuale di autofinanziamento obbligatoria di cui al punto precedente sarà incrementata, con le modalità indicate nel successivo paragrafo "5. Presentazione della domanda e indicazione della percentuale di cofinanziamento a carico del richiedente", in misura proporzionale alle risorse acquisibili con interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile ed alle economie conseguite con gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici (Paragrafo 3, punti 1 e 2).

Eventuali finanziamenti aggiuntivi, provenienti da programmi di messa in sicurezza edifici scolastici promossi dallo Stato (es.: "Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici" approvato con *Del. 13 maggio 2010*), non possono essere computati nelle percentuali di autofinanziamento poste a carico del soggetto richiedente.

Le Amministrazioni provinciali, in relazione alle specifiche situazioni rilevate nei territori di competenza e previa concertazione in sede di Conferenza provinciale delle autonomie, stabiliscono un tetto massimo all'importo del contributo regionale che può essere concesso per un singolo intervento.

In presenza di più domande valide, ad un singolo intervento non può comunque essere concessa più della metà dell'importo assegnato al territorio provinciale di riferimento.

La disponibilità della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento minima obbligatoria, e della quota aggiuntiva offerta deve essere attestata con atto deliberativo del competente organo dell'amministrazione richiedente, con le modalità indicate al successivo paragrafo 5.

Requisiti tecnici

Gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma, e/o di efficientamento energetico sono effettuati su:

1. edifici scolastici di proprietà pubblica, comunale o provinciale;
2. edifici scolastici per i quali, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è disponibile un progetto preliminare dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, approvato con atto deliberativo del competente organo dell'amministrazione richiedente;
3. edifici che ricadono nei Comuni collocati in zona sismica 1 e 2, ai sensi della nuova classificazione sismica di cui alla Delib.G.R. n. 1046/2003;
4. edifici scolastici per i quali sia stata effettuata la verifica sismica ai sensi del comma 3 dell'*art. 2 della O.P.C.M. 3274/2003*;
5. edifici scolastici cui dati identificativi e descrittivi del loro status manutentivo, aggiornati alla data della presente deliberazione, sono inseriti nell'Anagrafe regionale degli edifici scolastici e sono stati oggetto degli accertamenti effettuati ai sensi dell'Intesa Istituzionale n. 7/CU del 28.01.2009 ("Indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici").

In sede di prima applicazione del programma, al fine di non aggravare la mole della documentazione tecnica da presentare ed in considerazione del breve lasso di tempo concesso per la presentazione delle domande di contributo, non è richiesta, tra i requisiti di accesso, la certificazione energetica dell'edificio allo stato attuale (redatta ai sensi del *D.Lgs. n. 192/2005*) né fissata una classe energetica/punteggio ITACA minimo da raggiungere a lavori eseguiti.

Le Amministrazioni, beneficiarie di contributi per interventi di cui al Paragrafo 3, punto 1 _ interventi sinergici di messa in sicurezza strutturale e miglioramento della coibenza termica degli edifici, integrati con interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile __, possono, ove

opportuno, installare gli impianti che fanno ricorso alle energie rinnovabili anche in altri edifici scolastici di loro proprietà, diversi da quello oggetto dell'intervento di messa in sicurezza strutturale ed efficientamento energetico ammesso a contributo.

La certificazione energetica dell'edificio allo stato attuale ed il calcolo del grado di miglioramento della coibenza termica raggiunto, eventualmente prodotti dall'ente locale, saranno valutati per la attribuzione degli ulteriori punteggi da assegnare per ordinare le domande di contributo e formare la graduatoria degli interventi ammessi a beneficiare dei contributi regionali.

Esclusioni

Non possono far parte del Programma:

- gli edifici scolastici di proprietà privata a qualunque titolo condotti;
- gli interventi sugli edifici scolastici nei quali, alla data di approvazione della graduatoria degli interventi da ammettere a contributo, la stazione appaltante è pervenuta alla aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto della richiesta di contributo.

Edifici che ricadono anche in altre zone dove l'accelerazione di riferimento (ag) da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche ai sensi delle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008), individuata sulla base delle coordinate geografiche dell'area di progetto ed in funzione della vita nominale dell'opera, non è, inferiore a 0.15 (2).

(2) Capoverso aggiunto dalla lettera b, primo alinea, Delib.G.R. 7 dicembre 2011, n. 1624.

5. Presentazione della domanda ed indicazione della percentuale di autofinanziamento a carico del richiedente

Le domande devono essere redatte sulla base del fac-simile allegato al bando emanato dalle Amministrazioni provinciali e devono essere corredate da:

- impegno dell'Amministrazione richiedente a garantire con fondi propri la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento minima obbligatoria e della quota di autofinanziamento aggiuntivo offerta.

Le Amministrazioni titolari di interventi posti nelle posizioni utili della graduatoria sono tenute, a pena di decadenza, a produrre nel termine perentorio di 60 giorni successivi alla approvazione della graduatoria, un atto deliberativo adottato dal competente organo dove è formalmente attestata la disponibilità della predetta copertura finanziaria.

- progetto preliminare delle opere oggetto dell'intervento approvato con atto deliberativo del competente organo dell'amministrazione richiedente.
- relazione sui livelli attesi di produzione di energia elettrica prodotta in relazione all'ubicazione e alla configurazione dell'impianto (per gli interventi che prevedono la installazione di impianti fotovoltaici).
- studio di fattibilità dal quale sia possibile desumere il beneficio economico atteso dalla realizzazione dell'intervento.
- "audit" energetico dell'edificio oggetto dell'intervento (richiesta per i soli interventi integrati che prevedono l'installazione di impianti che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile _ fotovoltaici _ Paragrafo 3, punto 1).

In relazione alle domande di accesso ai contributi regionali di cofinanziamento di interventi

sinergici di messa in sicurezza strutturale ed efficientamento energetico degli edifici, integrati con interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile (Paragrafo 3, punto 1), la percentuale minima di autofinanziamento indicata al paragrafo 4, punto 1. (30% costo complessivo intervento) è incrementata di:

1. una percentuale afferente alle risorse che possono essere acquisite mediante installazione impianti che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile (fotovoltaici).

La misura minima di questa percentuale non può essere inferiore all'incidenza del contributo richiesto per l'impianto fotovoltaico sul costo complessivo dell'intervento, dedotto il costo dell'impianto medesimo:

$$Pmftv = C_{rm} / (C_{cII} - C_{cIfv}) * 100$$

Pmftv - percentuale minima aggiuntiva richiesta per interventi che fanno richiesta del contributo regionale per installazione impianti fotovoltaici;

C_{rm} = importo contributo regionale richiesto per installazione impianto fotovoltaico;

C_{cII} = costo complessivo intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico;

C_{cII} = costo complessivo impianto fotovoltaico.

2. una percentuale afferente alle economie che possono essere conseguite mediante interventi sinergici di messa in sicurezza strutturale ed efficientamento energetico degli edifici stimata direttamente dall'ente richiedente in funzione del tipo e dell'entità delle lavorazioni previste nel progetto preliminare.

Per agevolare tale stima possono essere utilizzate le schede sintetiche elaborate dalla Federazione italiana Risparmio Energetico, e/o facendo ricorso alla Guida per il contenimento della spesa energetica nelle scuole pubblicata dall'Ente per Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), reperibile al link:

<http://www.fire-italia.it/caricapaqine.asp?target=eell/scuole/index.asp>

e scaricabile, con i relativi complementi, ai links:

[www, fire-italia.it/eell/scuole/ciuida scuole.pdf](http://www.fire-italia.it/eell/scuole/ciuida%20scuole.pdf) e

[http://www.fire-italia.it/eell/scuole/complementi guida ENEA.pdf](http://www.fire-italia.it/eell/scuole/complementi%20guida%20ENEA.pdf)

Esempio:

Intervento di messa in sicurezza dal rischio sismico, miglioramento efficienza energetica ed installazione di impianto fotovoltaico in un edificio scolastico con struttura portante in muratura costruito prima del 1976.

	Importi
Costo complessivo dell'intervento come risultante dal QTE del Progetto preliminare approvato dall'amministrazione richiedente.	euro 540.000
Percentuale di autofinanziamento fissa e obbligatoria posta a carico della amministrazione richiedente: 30%.	162.000
Percentuale obbligatoria di autofinanziamento aggiuntivo, a carico della amministrazione richiedente, in funzione delle risorse da acquisire mediante installazione impianto fotovoltaico della potenza di 10 KwP che beneficia di contributo regionale di euro 21.000; $24.000 / (540.000 - 35.000) * 100 = 4\%$	21.600
Percentuale di autofinanziamento aggiuntivo offerta dalla	54.000

amministrazione richiedente, relativa alle future economie di esercizio che saranno realizzate mediante esecuzione dell'intervento di efficientamento energetico progettato, stimata nel 10%

Percentuale complessiva di autofinanziamento del costo 237.600

totale dell'intervento assunta a proprio carico dalla amministrazione richiedente: 44%

Percentuale del costo totale dell'intervento richiesta a valere sul finanziamento regionale: 56% 302.400

6. Tipologie e modalità di intervento

Le tipologie di intervento sugli edifici idonee per raggiungere le finalità del programma sono:

- a) l'adeguamento sismico;
- b) il miglioramento sismico;
- c) la nuova costruzione, previa demolizione o delocalizzazione degli edifici esistenti;
- d) riduzione dispersione termica delle superfici esterne sia opache che trasparenti;
- e) coibentazione locali non riscaldati;
- f) interventi impiantistici;
- g) installazione impianti che fanno ricorso ad energie rinnovabili: impianti fotovoltaici.

Gli interventi di miglioramento sismico di cui alla lett. b) devono consentire il raggiungimento di un indicatore di rischio superiore a 0,65.

Gli interventi di nuova costruzione di cui lett. c), conseguenti alla demolizione dell'edificio esistente o alla delocalizzazione in altro sito, sono ammissibili a finanziamento nei casi in cui sia stata dimostrata la non convenienza tecnico-economica dell'intervento di adeguamento sismico.

La delocalizzazione può essere valutata anche qualora il trasferimento si renda necessario a seguito delle risultanze di specifiche indagini geologico-tecniche di microzonazione sismica che mettano in evidenza zone suscettibili di instabilità dinamica con deformazioni permanenti del terreno (liquefazioni, faglie attive e capaci, cedimenti differenziali, instabilità di versante) o per altre cause dipendenti da dissesti idrogeologici del terreno.

In relazione alle proposte di delocalizzazione di cui ai capoversi precedenti l'Ente proprietario dovrà:

- dimostrare che il nuovo edificio avrà la capienza di un numero di studenti non inferiore a quella dell'edificio esistente;
- impegnarsi alla demolizione ovvero a conferire una diversa destinazione d'uso dell'edificio esistente; nel secondo caso l'edificio dovrà essere declassato per un uso consono alla valutazione di sicurezza della struttura.

Ad eccezione dell'ipotesi di cui al precedente punto c), le tipologie dei lavori ammissibili sono quelle previste dall'art. 3, comma 1, lettere b), c), e d) di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

7. Spese ammesse al contributo

Impianti fotovoltaici

I contributi regionali di cui al presente bando, destinati alla realizzazione di interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile _ installazione pannelli fotovoltaici _ possono essere concessi per la realizzazione di impianti con potenza fino a 20 KwP.

I predetti contributi regionali non sono cumulabili, nel medesimo intervento, con quelli a valere sul "Programma regionale per il ricorso a fonti di energie rinnovabili _ fotovoltaico _ e per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici scolastici" (Linea di intervento B Stanziamento complessivo euro 2.500.000,00).

Nel rispetto di quanto disposto dell'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 5 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12.05.2011 (IV conto energia,) i contributi regionali di che trattasi _ installazione pannelli fotovoltaici _ non possono superare il 60% del costo complessivo dell'impianto, al lordo dell'IVA.

Ai fini della realizzazione degli interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile saranno considerate ammissibili le spese sostenute per:

- a) progettazione esecutiva degli impianti e delle strutture funzionali e di sostegno nella misura massima del 10% del costo previsto per la realizzazione degli interventi, al netto dell'IVA relativi o, nel caso di progettazione interna, nella misura di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;
- b) acquisto e installazione di pannelli solari fotovoltaici, materiale elettrico complementare (inverter, cavi, etc.);
- c) realizzazione strutture di supporto o eventuali interventi di adeguamento;
- c) collaudo dell'impianto.
- d) spese per la verifica, taratura e il suggellamento dei contatori (ove necessario).

Eventuali modifiche in corso d'opera degli interventi finanziati potranno essere ammesse a condizione che non riducano, nel loro complesso, le prestazioni energetiche finali attese sulle quali sono calcolati il contributo regionale e la percentuale aggiuntiva di autofinanziamento assunta a carico del soggetto richiedente.

Lavorazioni per incremento efficienza energetica degli edifici

Le lavorazioni finalizzate ad incrementare la coibenza termica degli edifici _ anche non strettamente connesse agli interventi sulle strutture _ possono essere ammesse a beneficiare del contributo nella misura che segue:

- le lavorazioni edilizie, di cui di seguito è riportato un elenco non esaustivo, comprese le eventuali opere di demolizione necessarie possono essere ammesse al cofinanziamento fino al 100% del loro importo;
- gli oneri e onorari, dovuti per la redazione dei progetti, per le eventuali indagini per la certificazione energetica relativa allo stato attuale dell'edificio, nonché per le fasi di esecuzione, controllo e collaudo degli impianti sono finanziabili nella misura massima del 10% del costo totale delle lavorazioni edilizie ammissibili a finanziamento.

Nei quadri tecnici economici (QTE) dei progetti i costi relativi alle lavorazioni finalizzate ad incrementare la coibenza termica degli edifici sono indicati a parte per consentirne una rendicontazione separata.

A titolo orientativo segue un elenco non esaustivo delle possibili lavorazioni finalizzate ad incrementare la coibenza termica degli edifici:

- rivestimento a cappotto;
- isolamento solai su locali non riscaldati;
- riempimento intercapedine murature; sostituzione infissi;
- sostituzione impianto di riscaldamento con nuovo impianto ad alto rendimento energetico (caldaia a coibentazione etc.);
- sostituzione radiatori con termoconvettori;
- altro.

Interventi messa in sicurezza edifici dai rischio sismico

Ciascun intervento di messa in sicurezza dal rischio sismico incluso nel programma dovrà rispettare i seguenti limiti al contributo massimo erogabile;

- euro 850/mq per interventi di adeguamento sismico;
- euro 400/mq per interventi di miglioramento sismico;
- euro 1.200/mq per interventi di nuova costruzione.

La soglia di non convenienza tecnico-economica di un intervento di adeguamento sismico rispetto alla nuova costruzione è quindi fissata in euro 850/mq comprensiva di tutti gli oneri accessori e dell'IVA.

Ai fini della loro ammissibilità a beneficiare del contributo regionale le opere previste in progetto sono distinte in:

- A) opere strutturali relative ad interventi di adeguamento sismico, di miglioramento sismico e di nuova costruzione, comprese le opere di demolizione correlate con l'intervento strutturale;
- B) opere di finitura, opere "strettamente connesse" all'esecuzione delle opere strutturali", non ricomprese né tra le lavorazioni finalizzate ad incrementare la coibenza termica degli edifici né tra le opere necessarie per eliminare _ ove necessario _ componenti contenenti amianto;
- C) Oneri e onorari, dovuti per la redazione dei progetti, per le indagini sulle strutture degli edifici e di carattere geologico e geotecnico, nonché per le fasi di esecuzione, controllo e collaudo degli interventi.

Le predette opere ed oneri possono essere ammesse a beneficiare del contributo regionale nella misura che segue:

- le opere strutturali "A" fino al 100% del loro importo;
 - le opere di finitura "B" fino al:
 - 30% del costo delle opere strutturali "A", nel caso di intervento di adeguamento sismico e nel caso di intervento di nuova costruzione;
 - 20% del costo delle opere strutturali "A", nel caso di intervento di miglioramento sismico;
 - gli Oneri e onorari "C", nella misura massima del 20% del totale delle opere strutturali "A" e di finitura "B" ammesse a finanziamento.
-
-

8. Criteri e priorità per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione della graduatoria

Le Amministrazioni provinciali nell'ambito della propria autonomia programmatica, in relazione alle specifiche situazioni rilevate nei territori di competenza e previa concertazione, in sede di Conferenza provinciale delle autonomie, di eventuali ulteriori indirizzi e criteri per la individuazione e la ordinazione degli interventi, provvedono alla localizzazione ed all'ordinazione degli interventi da inserire nel Programma regionale.

Le Amministrazioni provinciali assolvono a tale funzione sulla base degli indirizzi e delle priorità più aderenti alle finalità poste a base del programma, seguendo l'ordine di seguito indicato.

Sono prioritari gli interventi _ in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici richiesti per l'accesso ai contributi regionali in cui sono compresenti:

- il cofinanziamento di interventi sinergici di messa in sicurezza strutturale ed efficientamento energetico degli edifici;
- la previsione di accorpare più scuole/edifici scolastici _ presenti nel medesimo Comune o ubicate/i in Comuni limitrofi _ in una unica struttura consortile, anche di nuova costruzione, con contestuale dismissione e valorizzazione degli immobili non più destinati all'uso scolastico.

Ciò premesso, la formazione della graduatoria dei restanti interventi che possono essere ammessi al contributo regionale sarà completata ordinando gli interventi sulla base di una ponderata valutazione dei seguenti criteri:

1. la misura dell'incremento della percentuale di autofinanziamento aggiuntivo garantito dalla amministrazione richiedente rispetto al minimo richiesto.

Eventuali altri finanziamenti, provenienti da programmi di messa in sicurezza edifici scolastici promossi dallo Stato, diversi dai fondi propri di bilancio dell'ente richiedente, non concorrono alla attribuzione del punteggio da assegnare al criterio di che trattasi;

2. la gravità della situazione di rischio, intesa come indicatore di rischio più elevato (indicatore di rischio = rapporto tra la resistenza richiesta dalle norme e capacità resistente della struttura esistente);

3. l'indicatore di efficacia, inteso come rapporto tra il costo dell'intervento ed il numero degli studenti che usufruiscono dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento;

4. rilevante incremento della popolazione scolastica accertato nell'ultimo triennio/quinquennio;

5. la cantierabilità dell'intervento (disponibilità della progettazione approvata dal competente organo dell'ente locale di livello più avanzato e/o della certificazione energetica dell'edificio allo stato attuale e del calcolo del grado di miglioramento della coibenza termica raggiunto).

Termini ed adempimenti per la formazione delle graduatorie e la trasmissione dei rispettivi programmi provinciali di interventi

Le Amministrazioni provinciali, sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel presente atto, acquisito il parere favorevole della Conferenza delle Autonomie Locali, approvano i rispettivi programmi di interventi, fino alla concorrenza dell'importo assegnato a ciascun territorio provinciale.

Al fine di rendere omogenea la applicazione di linee guida e modalità per la localizzazione degli interventi, articolate ed innovative _ quali quelle introdotte con il presente atto _ alla fase di formazione della proposta di graduatoria parteciperà un rappresentante della Regione nominato dal dirigente del Servizio Territorio, Ambiente, Energia.

I Programmi provinciali così formati sono trasmessi alla Regione _ Servizio Territorio, Ambiente, energia - P.F. Edilizia scolastica ed universitaria _ entro 120 giorni dalla data di adozione del

decreto con il quale viene quantificato il riparto territoriale delle risorse.

Gli elenchi degli interventi inclusi nei Programmi, oltre alla attestazione della presenza di tutti i requisiti di ammissibilità richiesti, devono contenere l'indicazione di:

- Tipo e denominazione scuola (es; materna, Montessori);
 - Ubicazione edificio (Comune, via/località);
 - Ente pubblico proprietario;
 - Superficie complessiva dell'edificio (mq);
 - Potenza nominale dell'eventuale impianto fotovoltaico installato;
 - Costo totale stimato dell'intervento;
 - Indicazione quote di autofinanziamento dell'Ente locale;
 - Indicazione eventuali altro/i canale/i di finanziamento.
-
-

9. Attuazione programma: modalità per concessione ed erogazione del contributo regionale (3)

Gli Enti Locali inclusi nel Programma, beneficiari dei contributi regionali, sono i soggetti attuati degli interventi. Curano la predisposizione e l'approvazione dei progetti, l'affidamento dei lavori, la gestione degli interventi fino alla ultimazione ed al collaudo dei lavori.

La Regione e le Amministrazioni provinciali competenti per territorio:

- verificano la coerenza dei progetti con le finalità del Programma;
- verificano la presenza ed il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti con il presente atto per l'inserimento e la permanenza nel Programma;
- verificano, sulla base della documentazione trasmessa dall'ente attuatore, la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione dei contributi;
- provvedono al monitoraggio della attuazione degli interventi.

Le funzioni di cui al capoverso precedente sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali in relazione agli interventi di cui sono soggetti attuatori i Comuni e loro associazioni o consorzi, dalla Regione in relazione agli interventi attuati dalle Province.

Alla concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti attuatori provvede la Regione con le modalità di seguito indicate”.

Termini e modalità per approvazione progetti esecutivi ed affidamento lavori

Nell'ambito del procedimento preposto alla approvazione dei progetti esecutivi degli interventi ammessi a contributo, i soggetti competenti acquisiscono:

- il parere del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile _ P.F. Rischio sismico ed Opere pubbliche d'emergenza della Regione Marche _ in relazione ai progetti definitivi degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici dal rischio sismico.

I termini per l'attuazione degli interventi sono così stabiliti:

- entro centottanta giorni (180) dalla pubblicazione del Programma nel Bollettino ufficiale della Regione, gli enti attuatori, beneficiari dei contributi, approvano i progetti esecutivi degli interventi e ne danno comunicazione alla Provincia ed alla Regione;

- la Provincia e la Regione, in relazione alle rispettive competenze, dispongono la formale concessione del contributo nei trenta (30) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto esecutivo;
- gli enti attuatori sono tenuti all'affidamento ed alla consegna dei lavori nel termine di centottanta giorni (180) dalla comunicazione di concessione del contributo.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

La Regione, nei trenta giorni successivi al ricevimento della prescritta documentazione, dispone la erogazione della quota di contributo regionale agli enti attuatori con le modalità di seguito indicate:

- la prima rata di acconto - pari al 40% del contributo - verrà erogata, su richiesta dell'Ente attuatore, successivamente all'aggiudicazione dei lavori;
- la seconda rata - pari al 40% del contributo - verrà erogata al ricevimento della richiesta dell'Ente attuatore, corredata da una certificazione attestante la spesa effettivamente sostenuta, pari ad almeno il 45% del costo complessivo dell'intervento;
- la rata di saldo - pari al 20% del contributo - verrà erogata all'invio da parte dell'Ente attuatore della relativa richiesta, corredata da apposita comunicazione attestante la avvenuta approvazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi delle norme vigenti.

In relazione agli interventi di cui sono soggetti attuatori i Comuni e loro associazioni o consorzi le richieste di erogazione dei contributi e la relativa documentazione, sono trasmesse alla Regione per tramite delle Province che ne verificano la congruità e monitorano l'attuazione degli interventi.

Utilizzo eventuali economie d'appalto o di gestione

Le eventuali economie accertate in corso d'opera, comunque rivenienti, possono essere utilizzate dal soggetto attuatore per l'effettuazione di ulteriori lavori del medesimo tipo e con le medesime finalità di quelli previsti dall'intervento ammesso a contributo.

L'economia eventualmente risultante ad ultimazione dei lavori è attribuita ai soggetti finanziatori in ragione delle rispettive percentuali di partecipazione al finanziamento dell'intervento.

(3) Paragrafo così sostituito dalla lettera b, secondo alinea, Delib.G.R. 7 dicembre 2011, n. 1624. Il testo originario era così formulato: «Gli Enti Locali inclusi nel Programma, beneficiari dei contributi regionali, sono i soggetti attuatori degli interventi. Curano la predisposizione e l'approvazione dei progetti, l'affidamento dei lavori, la gestione degli interventi fino alla ultimazione ed al collaudo dei lavori.

La Regione e le Amministrazioni provinciali competenti per territorio:

- verificano la coerenza dei progetti con le finalità del Programma;
- verificano la presenza ed il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti con il presente atto per l'inserimento e la permanenza nei Programma;
- provvedono alla concessione dei contributi ai soggetti attuatori;
- verificano, sulla base della documentazione trasmessa dall'ente attuatore, la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione dei contributi;
- provvedono al monitoraggio della attuazione degli interventi.

Le funzioni di cui al capoverso precedente sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali in relazione agli interventi di cui sono soggetti attuatori i Comuni e loro associazioni o consorzi, dalla Regione in relazione agli interventi attuati dalle Province.

Alla erogazione dei contributi ai soggetti attuatori provvede la Regione con le modalità di seguito

indicate.».

10. Inizio dei lavori - proroghe

Il termine stabilito al paragrafo 5. per la adozione dell'atto deliberativo con il quale è formalmente attestata la disponibilità della copertura finanziaria delle quote di autofinanziamento a carico dell'ente attuatore ed il termine per la approvazione dei progetti esecutivi degli interventi indicato al paragrafo 9 hanno carattere perentorio.

Eventuali proroghe dei predetti termini possono essere concesse, una sola volta, solo in presenza di comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario.

La richiesta di proroga, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, deve essere inviata alla Regione/Provincia _ secondo le rispettive competenze _ entro e non oltre la scadenza del termine e deve contenere espressamente le motivazioni per cui viene richiesta la proroga.

La Regione/Provincia, valutate le motivazioni addotte, comunicherà la concessione o il diniego della proroga.

11. Decadenza e rinuncia

Qualora il beneficiario rinunci espressamente alla realizzazione degli interventi finanziati, venga meno uno dei requisiti per l'accesso ai contributi regionali di cui ai paragrafi 4 e 5 o non rispetti i termini di cui ai paragrafi 5 e 9 si provvederà a revocare il contributo.

Nel caso sia già stata erogata la prima parte del contributo, il beneficiario provvederà alla sua restituzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione, inviata mediante raccomandata A/R.

Nel caso in cui la rinuncia o la revoca intervenga entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, si provvederà ad assegnare il contributo disponibile, nel rispetto delle condizioni previste nel presente atto, al soggetto utilmente collocato in ordine decrescente.

12. Controlli

La Regione Marche e le Amministrazioni provinciali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, hanno facoltà di effettuare controlli in cantiere e sulla documentazione tecnica e/o contabile. A tal fine l'ente attuatore, beneficiario del contributo, si deve impegnare a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'edificio di cui trattasi per un periodo non inferiore a tre anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo finale.

Qualora si accertasse la mancata rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato, comprensivo delle varianti approvate, l'Amministrazione Regionale o la Amministrazione

provinciale di riferimento, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, procederanno alla revoca del contributo.

13. Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell'espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Allegato

Tabella indicativa costi - Contributi - Rendimenti finanziari impianto fotovoltaico (Dati assunti con riferimento al D.M. 5 maggio 2011, pubb. sulla G.U. 12 maggio 2011, n. 109 _ "IV conto energia")

POTENZA IMPIANTO	SUPERFICIE IMPIANTO	ENERGIA PRODOTTA	COSTO MEDIO IMPIANTO **	INTENSITA' CONTRIBUTO REGIONALE (max 60% costo totale impianto)	PERIODO DI ENTRATA IN FUNZIONE IMPIANTO	RENDIMENTI (valori annui medi con periodo entrata in funzione impianto)	ANNI (vita media utile impianto)	RENDIMENTO COMPLESSIVO
KwP	mq	kwh/anno (val. medi)	€	€		€	N	€
5	40/50	6.000	17.500	10.500	1°semestre 2013	2.112	20	42.240
10	80/100	12.000	35.000	21.000	2°semestre 2013	3.840	20	76.800
20	160/180	24.000	70.000	42.000	1°semestre 2014	6.696	20	133.920

Nota: la tabella, per semplicità, fa riferimento ai valori _ decrescenti ed omnicomprensivi _ dell'incentivo statale in vigore a partire dal 1° semestre del 2013. I valori relativi ai semestri precedenti, complessivamente più elevati, non sono omnicomprensivi (sommatoria tra incentivo e compensazione in bolletta per autoconsumo v.di All. 5 al D.M. 5.05.2011).

** il costo dell'impianto fotovoltaico, comprensivo di inverter, pannelli, cavi e manodopera, è stato stimato in 3500 € /kWp installato, valutato all'ultimo trimestre del 2012.

Linea B

Indirizzi e linee guida programma regionale per il ricorso a fonti di energie rinnovabili _fotovoltaico_ e per il risparmio energetico negli edifici scolastici pubblici. Importo euro 2.500.000,00 - 1. Premessa

La Legge n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", stabilisce all'art. 26 che "negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica".

Il Piano energetico Ambientale Regionale approvato con Delib.C.R. 16 febbraio 2005, n. 175 ribadisce l'importanza di un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

La tecnologia fotovoltaica permette di produrre energia elettrica sfruttando l'energia solare, con il vantaggio di non generare emissioni inquinanti e in particolare di non emettere gas serra, di non utilizzare combustibili fossili, ma fonti rinnovabili e di assicurare una elevata affidabilità, che permette di attribuire all'impianto una vita di oltre 25 anni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 5 maggio 2011 (IV conto energia), pubblicato sulla G.U. 12 maggio 2011, n. 109, ha stabilito nuovi criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. Il decreto riserva condizioni particolarmente vantaggiose per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici nelle scuole.

La legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20(Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011), art. 6, comma 3 lett. d), ha previsto lo stanziamento di un fondo regionale straordinario per interventi prioritari di miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici pubblici.

2. Finalità

La Regione Marche intende favorire il ricorso all'uso di impianti che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile e concorrere al finanziamento di interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare sulle coperture, sulle pareti o sulle altri componenti architettoniche delle strutture scolastiche o nelle loro aree di pertinenza, ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 (cd "IV Conto Energia").

L'Ente pubblico proprietario del plesso scolastico nel quale è installato l'impianto fotovoltaico beneficia dei risparmi sulle spese di fornitura dell'energia elettrica, derivanti dal servizio di scambio sul posto, come disciplinato dalla normativa vigente (decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.; Delibere AEEG n. ARG/elt 74/08 "Testo integrato dello scambio sul posto AEEG n. 184/08).

Le risorse economiche acquisite in attuazione del D.M. 5 maggio 2011 (tariffe incentivanti, premi aggiuntivi), sono destinate al finanziamento di successivi ulteriori programmi regionali di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica.

A tal fine le Amministrazioni provinciali istituiscono nel proprio bilancio un apposito capitolo di entrata, a destinazione vincolata, in cui confluiscono gli incentivi riconosciuti all'Ente proprietario dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento dal Gestore Servizi Energetici (GSE), ai sensi del predetto decreto ministeriale.

3. Soggetti attuatori-selezione interventi-risorse finanziarie

I soggetti attuatori sono gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici oggetto dell'intervento, titolari degli impianti, ovvero soggetti responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli stessi aventi diritto a chiedere e ad ottenere le tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011.

Le Province, nel rispetto della attribuzione di funzioni disposta con art. 39 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) ed in relazione alle specifiche situazioni rilevate nei territorio di competenza, individuano le strutture scolastiche del proprio territorio provinciale _ proprie o dei Comuni _ su cui installare gli impianti fotovoltaici, che beneficiano del contributo regionale di cui al presente provvedimento.

Le Province, o i Comuni, proprietari degli edifici scolastici così individuati selezionano, mediante procedure di evidenza pubblica, società che forniscono servizi energetici - Energy Saving Company (ESCO) - che concorrono con risorse proprie al finanziamento del costo complessivo dell'investimento per la copertura della quota eccedente il contributo regionale e alle quali affidare la progettazione, la fornitura, l'installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici.

Per impianto fotovoltaico si intende un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

Gli impianti fotovoltaici sono realizzati sulle coperture, sulle pareti, sulle componenti architettoniche o sulle aree scoperte di pertinenza degli edifici scolastici, con esclusione degli impianti "a terra" (direttamente appoggiati al suolo).

3.1 Criteri individuazione interventi

Per le finalità del presente programma le strutture scolastiche su cui saranno installati gli impianti fotovoltaici che beneficiano del contributo regionale devono possedere entrambi i seguenti requisiti:

1. disponibilità di superfici adeguate, per estensione ed esposizione, che possono essere sia di copertura, che pareti o altre componenti architettoniche degli edifici scolastici, sia aree scoperte di pertinenza della scuola (strutture per la copertura di piazzali, parcheggi, ecc.).
2. elevati consumi di energia elettrica del plesso scolastico (per presenza di laboratorio di strutture con utilizzo in orari e periodi extra-scolastici o altro), tali da rendere conveniente il servizio di scambio sul posto ed assenza di contratti vincolanti per la fornitura di energia elettrica (contratti del tipo "servizio calore", con soggetti terzi, che potrebbero impedire all'ente proprietario dell'edificio di beneficiare del servizio di scambio sul posto).

3.2 Risorse disponibili

Lo stanziamento finanziario destinato alla concessione dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, messo a disposizione dalla Regione per l'anno 2011 quale quota parte dello stanziamento disposto con L.R. 28 dicembre 2010, n. 20 art. 6, comma 3 lett. d), ammonta a euro 2.500.000,00 (euro duemilioni e cinquecentomila).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 5 maggio 2011 ogni intervento può beneficiare di un contributo fino al 60% del costo dell'investimento per la progettazione, la

fornitura, l'installazione e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico di che trattasi.

I contributi sono concessi sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui sopra, salvo ulteriori stanziamenti.

4. Modalità per la formazione del programma

Entro 20 giorni dalla data di adozione del decreto con il quale viene quantificato il riparto territoriale delle risorse le Province individuano le strutture scolastiche _ proprie o dei Comuni _ su cui saranno installati gli impianti fotovoltaici, che beneficiano del contributo regionale di cui al presente provvedimento.

Le Province, contestualmente alla sua adozione, trasmettono alla Regione, Servizio Territorio Ambiente Energia - P.F. Edilizia scolastica ed universitaria, l'atto con cui sono stati individuati i complessi scolastici oggetto dell'intervento e chiedono la concessione del contributo regionale, distinto in funzione del costo stimato per il cofinanziamento di ogni intervento.

La competente struttura della Regione concede agli Enti proprietari degli edifici scolastici il contributo regionale nel limite dell'importo assegnato ad ogni territorio provinciale.

Nei successivi 30 giorni le Province o i Comuni proprietari delle strutture scolastiche così individuate emanano un bando finalizzato alla selezione di una società che fornisce servizi energetici - Energy Saving Company (ESCO) - che concorre con risorse proprie al finanziamento del costo complessivo dell'investimento per la copertura della quota eccedente il contributo regionale e alla quale affidare la progettazione, la fornitura, l'installazione e la manutenzione dell'impianto fotovoltaico.

L'Ente pubblico proprietario dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento, individuata la società fornitrice di servizi energetici (ESCO), stipulato l'atto che definisce i rapporti contrattuali tra le parti, chiede alla Regione l'erogazione di una rata di anticipazione pari al 70% del contributo regionale.

La competente struttura della Regione, contestualmente al ricevimento della richiesta al Protocollo regionale, provvede alla erogazione della anticipazione.

L'erogazione della rata a saldo, pari al restante 30% del contributo, verrà disposta al ricevimento della richiesta dell'Ente proprietario dell'edificio oggetto dell'intervento, corredata da una certificazione attestante:

- la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'impianto;
- la certificazione di fine lavori così come previsto dal IV Conto Energia;
- l'eventuale collaudo statico della struttura edilizia destinata ad accogliere l'impianto;
- la data dell'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, come definita nel IV Conto Energia;
- la avvenuta richiesta al GSE della connessione alla pertinente tariffa incentivante;
- l'avvenuta istanza al GSE di accesso al meccanismo di scambio sui posto.

Qualora il complesso delle spese ammissibili liquidate risulti inferiore all'importo del contributo concesso l'ammontare della seconda rata di contributo sarà ridotto di un importo pari all'economia accertata.

Le Province nella trasmissione alla Regione dell'atto con cui sono stati individuati i complessi

scolastici oggetto dell'intervento specificano:

- Tipo e denominazione scuola ed ubicazione edificio (Comune, via/località);
- Ente pubblico proprietario;
- Superficie complessiva dell'edificio (mq) coperta e scoperta;
- Superficie complessiva interessata dall'impianto fotovoltaico;
- Fotografie digitali in formato elettronico delle aree interessate dall'intervento
- Potenza nominale dell'impianto;
- Tipo di superficie ove è prevista l'installazione dell'impianto (coperture, pareti, copertura parcheggi o altri spazi);
- Costo totale stimato dell'intervento;
- Importo del contributo richiesto;
- Consumo medio di energia elettrica relativo all'ultimo triennio.

4.1 Partner privati e requisiti partecipazione

Possono presentare domanda di partecipazione al bando le società che forniscono servizi energetici - Energy Saving Company (ESCO) - o raggruppamenti temporanei di imprese, fra cui almeno una ESCO, costituiti o da costituirsi, con l'osservanza di quanto previsto all'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2011, n. 163 e, nel caso di concorrenti che intendono eseguire direttamente l'opera, devono essere in possesso di qualificazione S.O.A. per prestazione di progettazione costruzione nella categoria "OG9" con classifica adeguata all'impianto da realizzare.

Le società interessate dovranno dimostrare di aver progettato e realizzato, nell'ultimo triennio, impianti fotovoltaici per una potenza complessiva non inferiore ad un megawatt (1 MW).

Le società partecipano al bando utilizzando un modello di domanda predisposto dall'Ente proprietario dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento in cui, tra l'altro, è indicata l'offerta economica espressa in termini di quota annuale degli incentivi riconosciuti dal Gestore Servizi Energetici (GSE) all'EE.LL., richiesta per venti anni, a titolo di corrispettivo per il recupero del finanziamento prestato e per il servizio offerto.

Le società saranno selezionate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto degli ulteriori criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 4.4.

La copertura del corrispettivo annuo che l'Ente proprietario dell'edificio scolastico erogherà alle società selezionate per venti anni, è assicurata dagli incentivi di cui al D.M. 5 maggio 2011.

L'offerta economica deve essere fatta tenendo conto dei premi aggiuntivi sull'incentivo riconosciuto dal GSE di cui agli artt. 13 e 14 del medesimo D.M. 5 maggio 2011.

L'offerta economica non è soggetta a modifiche o adeguamenti.

Non sono accettate offerte economiche che prevedano cofinanziamenti da parte della Esco inferiori al 40% del costo complessivo dell'intervento (Ci) e richieste di un corrispettivo annuo (E), per 20 anni, superiore all'importo determinato con la formula che segue:

$E = (U * PFCA^*) - (Y * Ci * 0.4 / 20)$ dove:

E = corrispettivo annuo massimo a favore della ESCO;

$U = x * P$ = flusso di cassa annuo derivante dal Conto Energia relativo al semestre di riferimento: I°

o II° semestre del 2012;

PCF A* = percentuale flusso cassa annuo di riferimento, pari a 0.43 per interventi che potranno beneficiare della tariffa incentivante prevista per il I° semestre 2012 o a 0.45 per gli interventi che potranno beneficiare della tariffa incentivante prevista per II° semestre 2012;

x = tariffa incentivante riconosciuta dal GSE in euro cent/kWh prodotto

P = produzione annua di energia elettrica dell'impianto in kWh

Y = valore dell'offerta Esco, con un valore minimo non inferiore a 0.05 (5%);

Ci = costo complessivo dell'impianto in euro.

- Linea guida "B", al paragrafo "4.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE", nell'ambito delle modalità per la attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte economiche ricevute, le formule:

Ci Offerta economica della ESCO i

----- xp/n

Ci offerta economica massima

Decadimento impianto i

----- x peso

Decadimento minimo presentato

sono corrette come segue:

Ci offerta economica migliore

----- x p/n

Ci Offerta economica della ESCO i

Decadimento minimo presentato

----- x peso

Decadimento impianto i (4)

4.2 Requisiti tecnici degli interventi

Secondo le definizioni di cui all'art. 3 del D.M. 5 maggio 2011 sono ammessi impianti fotovoltaici realizzati su edificio, impianti fotovoltaici non realizzati su edificio, nonché impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.

L'installazione di impianti sulle coperture, le pareti o le componenti architettoniche è subordinata alla positiva verifica di idoneità statica e funzionale dell'edificio oggetto dell'intervento.

Non sono ammessi impianti "a terra" (semplicemente appoggiati al suolo). Le aree scoperte di pertinenza devono essere recintate.

Dovrà essere prestata particolare attenzione alla qualità estetico-architettonica dell'intervento, in relazione al contesto ambientale di riferimento (colori, materiali, design delle strutture di supporto, ecc.). La qualità estetico-architettonica dell'intervento costituisce uno dei parametri di giudizio in sede di selezione.

Gli impianti devono essere in grado di produrre la quantità ottimale di energia tenuto conto delle caratteristiche dell'area interessata dall'installazione.

Gli impianti devono immettere energia elettrica nella rete di bassa tensione ed avere una potenza nominale minima non inferiore a 35 kWp e massima non superiore a 100 kWp.

I pannelli e i componenti devono essere dotati dalle certificazioni e delle schede tecniche di legge e

della marcatura CE.

I componenti degli impianti solari fotovoltaici devono essere preferenzialmente riconducibili per non meno del 60% ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione Europea, al fine di usufruire della maggiorazione degli incentivi prevista dall'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. 5 maggio 2011.

Nelle aree destinate a parcheggio, qualora per esigenze di ottimizzazione dell'installazione dell'impianto sia necessario prevedere un diverso orientamento degli stalli, sarà onere delle società selezionate per la progettazione e realizzazione dell'impianto fotovoltaico, modificare tale orientamento, senza ridurre eccessivamente il numero di posti macchina originario e assicurando che gli stessi mantengano le dimensioni standard.

Nel caso in cui alberature o altre piccole strutture (pali, ecc.) ostacolano la realizzazione dell'impianto, sarà onere delle società selezionate per la progettazione e realizzazione dell'impianto fotovoltaico, riposizionare le medesime in altro luogo indicato dall'Ente proprietario delle aree, secondo i regolamenti locali. In nessun caso può essere modificata la destinazione d'uso dell'area.

4.3 Presentazione della domanda

L'Ente proprietario dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento allega al bando per la selezione delle società che forniscono servizi energetici (ESCO) un fac-simile della domanda di partecipazione ove è specificata la documentazione amministrativa e tecnica da presentare a corredo della stessa.

Della documentazione tecnica dovranno far parte, fra l'altro:

- Potenza complessiva dell'impianto fotovoltaico che si intende realizzare;
- Superficie complessiva dell'impianto;
- Schema progettuale;
- Relazione tecnica illustrativa dell'impianto con descrizione delle soluzioni proposte, degli eventuali lavori accessori, dei materiali e dei componenti utilizzati, ecc.;
- La Relazione tecnica illustrativa dell'impianto comprende l'indicazione di modalità e costi (computo metrico estimativo) per la eventuale dismissione dell'impianto e rimessa in pristino dello stato dei luoghi (qualora la dismissione fosse concordata tra le parti a seguito della verifica delle prestazioni e dello stato dell'impianto di cui al successivo punto 5.1);
- Eventuali servizi aggiuntivi offerti nel periodo dei venti anni e/o nel periodo successivo;
- Curriculum della società o delle società che costituiscono il raggruppamento temporaneo di imprese.

4.4 Criteri per la valutazione delle offerte

L'Ente proprietario dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento individua la società fornitrice di servizi energetici (ESCO) che concorre al finanziamento dell'impianto fotovoltaico oggetto del presente provvedimento, alla quale affidarne la progettazione, la fornitura, l'installazione e la manutenzione, ordinando le domande pervenute sulla base di una ponderata valutazione dei seguenti criteri:

- Offerta economica (quota annua degli incentivi provenienti dal IV conto Energia ed erogati dal GSE a seguito del riconoscimento dallo stesso della tariffa incentivante, richiesta per venti anni, a titolo di corrispettivo per il recupero del finanziamento prestato e per il servizio offerto), criterio prevalente.
- Qualità complessiva delle soluzioni proposte, inclusa la qualità estetico-architettonica dell'intervento.

- Caratteri economici e tecnico-professionali della ESCO:

a) entità del capitale sociale;

b) referenze circa altri impianti fotovoltaici realizzati;

c) possesso della certificazione in conformità alla norma UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO)";

d) presenza nell'organigramma dell'area tecnica, di un responsabile con adeguata competenza nella gestione dell'energia e dei mercati energetici e di un tecnico con adeguata competenza di progettazione nelle aree di intervento della ESCO (potendo configurarsi come Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato secondo la UNI CEI 11339 - le due figure possono coincidere nella stessa persona).

- Offerta di servizi aggiuntivi a sostegno delle attività svolte nella struttura scolastica (quali ad es. centraline di ricarica di mezzi elettrici, audit energetico del plesso scolastico, display informativi sui vantaggi ambientali conseguiti grazie all'impianto fotovoltaico, disponibilità ad erogare corsi di formazione ambientale al personale, agli studenti e alle famiglie, ecc.).

Nella attribuzione dei pesi ai criteri di valutazione L'Ente proprietario dell'edificio oggetto dell'intervento fa riferimento ai valori ed alle modalità di calcolo indicati nello schema che segue:

(4) Capoverso così sostituito dalla lettera b, terzo alinea, Delib.G.R. 7 dicembre 2011, n. 1624. Il testo originario era così formulato: «Non sono accettate offerte economiche che prevedano cofinanziamenti da parte della Esco inferiori al 40% del costo complessivo dell'intervento (Ci) e richieste di un corrispettivo annuo (E) per 20 anni, superiore al 40% del flusso di cassa annuo derivante dal IV Conto Energia di cui al D.M. 5 maggio 2011 (U), dedotta una quota corrispondente almeno al 10% dell'incidenza del finanziamento ESCO sul costo di realizzazione dell'impianto, rapportato a base annua, come illustrato dalla formula:

$E=(U*0.4) - (Y*Ci*0.4/20)$ dove:

E = corrispettivo annuo massimo a favore della ESCO;

U = $x * P$ = flusso di cassa annuo derivante dal Conto Energia in euro;

x = tariffa incentivante riconosciuta dal GSE in euro cent/kWh prodotto;

P = produzione annua di energia elettrica dell'impianto in kWh;

Y= valore dell'offerta Esc, con un valore minimo non inferiore a 0.1 (10%);

Ci = costo complessivo dell'impianto in euro.».

5. Modalità attuazione del programma

5.1 Rapporto ente pubblico - partner privato (ESCO)

Gli accordi fra l'Ente proprietario dell'edificio scolastico, responsabile dell'impianto fotovoltaico, e la società fornitrice di servizi energetici (ESCO) prescelta saranno precisati in appositi contratti, in cui, fra l'altro, sono specificati:

- Rispettivi adempimenti (titolarità e responsabilità impianti, impegno al cofinanziamento, rapporti economico-finanziari, requisiti tecnici degli interventi, termini per inizio ed ultimazione lavori, collaudo e controlli funzionalità impianti, ecc.);

- divieti ed incompatibilità;
- garanzie;
- penali;
- eventuali condizioni aggiuntive relative al periodo di vita residua dell'impianto, successivo al ventesimo anno.

La manutenzione dell'impianto è a carico della società selezionata per la durata di venti anni. La sostituzione dell'«inverter», ove necessaria, è da considerare inclusa nella manutenzione dell'impianto (5).

Il contratto può prevedere che le condizioni siano rinegoziate a fronte di una verifica delle prestazioni e dello stato dell'impianto, da effettuare al diciannovesimo anno.

A tal fine, nel caso si concludesse per la dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la cauzione a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento deve includere una somma a favore della amministrazione procedente, determinata in proporzione al valore delle opere di dismissione e rimessa in pristino che fanno capo alla ESCO.

L'Ente proprietario dell'edificio oggetto dell'intervento, approvato il progetto esecutivo dell'impianto e dietro presentazione da parte della ESCO di polizza fidejussoria di pari importo, eroga alla ESCO una rata pari al 70% della propria quota del costo dell'impianto.

La seconda rata, pari al restante 30%, è erogata alla ESCO dopo la regolare conclusione di tutti i lavori previsti, a seguito della presentazione della rendicontazione dettagliata delle spese sostenute (corredate da idonee pezze giustificative), della certificazione di fine lavori così come previsto dal IV Conto Energia (tale da consentire l'immediato inoltro al GSE della richiesta di connessione alla pertinente tariffa incentivante e di accesso al meccanismo di scambio sul posto) nonché dell'eventuale collaudo statico della struttura edilizia destinata ad accogliere l'impianto.

L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro il 31 marzo 2012, in modo da assicurare l'entrata in esercizio dell'impianto entro il primo semestre 2012. Eventuali proroghe possono essere concesse solo in presenza di comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della ESCO e comunque senza modificare le condizioni economiche né le caratteristiche dell'impianto.

In caso di proroga, la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante della società selezionata per la progettazione e realizzazione dell'impianto, deve pervenire all'Ente pubblico proprietario dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento entro e non oltre la scadenza del termine previsto per l'ultimazione dei lavori e deve contenere espressamente le motivazioni per cui viene richiesta la proroga.

L'Ente pubblico proprietario dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento, valutate le motivazioni adottate, comunica all'interessato e alla Regione la concessione o il diniego della proroga.

Qualora la società selezionata per la progettazione e realizzazione dell'impianto rinunci espressamente alla realizzazione degli interventi finanziati, venga meno uno dei requisiti per l'accesso ai contributi o non rispetti i termini contrattuali definiti come perentori, si provvederà a risolvere il contratto, con la modalità ivi stabilite, valendosi della penale.

Nel caso in cui la rinuncia o la revoca intervenga tre mesi dalla data di approvazione della graduatoria, si provvederà ad assegnare il contributo disponibile, nel rispetto delle condizioni previste nel presente atto, al soggetto utilmente collocato in ordine decrescente.

L'Ente pubblico proprietario dell'edificio scolastico ha facoltà di effettuare controlli in cantiere e sulla documentazione tecnica e/o contabile. Qualora si accertasse la mancata rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato, comprensivo delle varianti approvate, l'Ente proprietario dell'edificio oggetto dell'intervento procede alla risoluzione del contratto e all'applicazione delle penali previste.

5.2 Spese ammesse al contributo

Visto l'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 5 maggio 2011, la Regione concede all'Ente pubblico proprietario dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento un contributo fino al 60% del costo dell'investimento per la progettazione, la fornitura, l'installazione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici di cui al presente programma. I contributi regionali sono concessi al lordo dell'IVA.

Ai fini del presente programma sono considerate ammissibili le spese sostenute per:

- a) progettazione esecutiva degli impianti e delle strutture funzionali e di sostegno nella misura massima del 10% del costo previsto per la realizzazione degli interventi, al netto dell'IVA relativi o, nel caso di progettazione interna, nella misura di cui all'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) acquisto e installazione di pannelli solari fotovoltaici, materiale elettrico complementare (inverter, cavi, etc.);
- c) realizzazione strutture di supporto o eventuali interventi di adeguamento;
- d) collaudo dell'impianto;
- e) spese per la verifica, taratura e il suggellamento dei contatori (ove necessario).

Eventuali modifiche in corso d'opera sono a carico della società selezionata e sono ammesse a condizione che non riducano, nel loro complesso, le prestazioni energetiche finali attese, non aumentino i costi previsti (quelli in base ai quali la società è risultata aggiudicatrice) e siano riconosciute dal Dirigente della competente struttura dell'Ente attuatore.

5.3 Monitoraggio

Le Province in relazione agli impianti fotovoltaici realizzati sulle scuole del rispettivo territorio, con cadenza semestrale e modalità che saranno definite con successivi atti, comunicano alla Regione, Servizio Territorio, Ambiente, Energia - P.F. Edilizia Scolastica, i quantitativi di energia elettrica prodotti, il beneficio conseguito con il servizio di scambio sul posto e l'ammontare delle risorse corrisposte dal GSE.

(5) Periodo aggiunto dalla lettera b, quarto trattino, Delib.G.R. 7 dicembre 2011, n. 1624.
